

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
7 agosto 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 934/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 935/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati** 3

★ **Regolamento (CE) n. 936/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati** 4

★ **Regolamento (CE) n. 937/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92** 5

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2007/552/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 3852] ⁽¹⁾** 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 934/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	26,0
	TR	18,0
	XK	20,2
	XS	30,0
	ZZ	23,6
0707 00 05	TR	133,3
	ZZ	133,3
0709 90 70	TR	86,2
	ZZ	86,2
0805 50 10	AR	57,3
	UY	70,7
	ZA	71,3
	ZZ	66,4
0806 10 10	EG	151,4
	MA	132,8
	MK	44,5
	TR	139,9
	ZZ	117,2
0808 10 80	AR	71,2
	BR	93,1
	CL	77,2
	CN	85,5
	NZ	94,2
	US	99,7
	UY	50,7
	ZA	87,0
	ZZ	82,3
0808 20 50	AR	71,7
	CL	76,3
	NZ	154,7
	TR	148,9
	ZA	98,6
	ZZ	110,0
0809 20 95	CA	304,6
	TR	286,9
	US	372,7
	ZZ	321,4
0809 30 10, 0809 30 90	TR	142,7
	ZZ	142,7
0809 40 05	IL	110,3
	ZZ	110,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 935/2007 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2007****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.
- (2) Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2006/2007 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati⁽²⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

- a) per le uve secche:
 - i) 0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008;
 - ii) 0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1° marzo 2008;
- b) per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203)

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 936/2007 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2007****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono definite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati ⁽²⁾.
- (2) Occorre pertanto fissare i prezzi di acquisto per la campagna di commercializzazione 2007/2008 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1207/2006 della Commissione,

del 9 agosto 2006, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi ⁽³⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

- a) 458,96 EUR/tonnellata di peso netto per le uve secche non trasformate;
- b) 597,55 EUR/tonnellata di peso netto per i fichi secchi non trasformati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 219 del 10.8.2006, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 937/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, e recante deroga al regolamento (CEE) n. 3149/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

burro previsto nel piano annuale per il 2007. Inoltre, alcuni quantitativi di cereali e di zucchero non sono più necessari per il piano del 2007.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3149/92, le risorse resesi disponibili devono essere attribuite ad altri Stati membri in funzione delle loro richieste.

considerando quanto segue:

(5) Nel corso delle operazioni di ritiro del riso detenuto nelle scorte d'intervento greche è emerso che i quantitativi disponibili non erano sufficienti a garantire la piena esecuzione del piano annuale in Grecia. Occorre pertanto adeguare l'attribuzione dei prodotti d'intervento o degli stanziamenti per l'acquisto sul mercato di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte d'intervento.

(1) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽²⁾, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1539/2006 ⁽³⁾, ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(6) L'articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92, fissa i termini per le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d'intervento. Dal momento che la modifica del piano assegna alla Polonia un quantitativo supplementare di 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero e alla Slovenia un quantitativo supplementare di 1 000 tonnellate di cereali da ritirare dalle scorte d'intervento, è opportuno prevedere una deroga a tali termini per quanto riguarda i suddetti quantitativi.

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92 impone una revisione del piano annuale se le modifiche nel corso dell'esecuzione del medesimo da parte degli Stati membri riguardano almeno il 5 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1539/2006.

(3) Il sottoutilizzo di burro notificato alla Commissione riguarda oltre il 5 % del valore del quantitativo totale di

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 758/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 47).

⁽³⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 22).

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3149/92, i termini fissati al primo comma e nella prima e nella quarta frase del secondo comma di detto articolo non si applicano per i quantitativi supplementari di 1 203 tonnellate di cereali e di 3 224 tonnellate di zucchero assegnati a norma dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati come segue.

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) la tabella che figura alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

(in EUR)

«Stato membro	Stanziamiento
Belgique/België	5 817 428
Eesti	324 891
Éire/Ireland	217 997
Elláda	6 689 132
España	50 340 744
France	49 940 164
Italia	70 764 888
Latvija	18 446
Lietuva	3 273 261
Luxembourg	80 707
Magyarország	7 896 638
Malta	384 898
Polska	42 884 522
Portugal	14 904 058
România	16 649 889
Slovenija	1 929 341
Suomi/Finland	2 709 509
Totale	274 826 513»

b) la tabella che figura alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

(in tonnellate)

«Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Burro	Zucchero
Belgique/België	12 000			2 000
Eesti	3 000			
Éire/Ireland			80	
Elláda	11 760	2 755		
España	110 000		12 000	6 443

(in tonnellate)

Stato membro	Cereali	Riso (risone)	Burro	Zucchero
France	82 641	23 641	6 500	3 338
Italia	122 465	20 000	3 570	6 847
Latvija	173			
Lietuva	12 000			2 760
Magyarország	52 000			900
Malta	1 550			
Polska	120 433		2 400	11 522
Portugal	20 000	14 000	3 160	1 435
România	96 712			11 986
Slovenija	3 610			653
Suomi/Finland	14 651		422	
Totale	662 995	60 396	28 132	47 884»

2) nell'allegato II, la tabella che figura alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

«Stato membro	EUR
Belgique/België	2 893 618
Eesti	5 190
Elláda	4 765 946
France	14 494 803
Italia	39 261 578
Luxembourg	76 864
Magyarország	1 797 520
Malta	118 789
Polska	16 770 240
Portugal	1 141 888
Slovenija	1 051 634
Totale	82 378 070»

3) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2007

	Prodotto	Quantità (t)	Detentore	Destinatario
1.	Frumento tenero	2 207	MMM, Suomi/Finland	Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet, Eesti
2.	Frumento tenero	11 760	BLE, Deutschland	OPEKEPE, Elláda
3.	Frumento tenero	110 000	ONIGC, France	FEGA, España
4.	Frumento tenero	103 429	BLE, Deutschland	AGEA, Italia
5.	Frumento tenero	19 036	AMA, Österreich	AGEA, Italia
6.	Frumento tenero	5 637	MMM, Suomi/Finland	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
7.	Frumento tenero	1 550	ONIGC, France	National Research and Development Centre, Malta
8.	Frumento tenero	20 000	ONIGC, France	INGA, Portugal
9.	Frumento tenero	96 712	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România
10.	Frumento tenero e altri cereali	3 610	MVH, Magyarország	AAMRD, Slovenija
11.	Riso	23 641	OPEKEPE, Elláda	ONIGC, France
12.	Riso	20 000	OPEKEPE, Elláda	Ente Risi, Italia
13.	Riso	14 000	OPEKEPE, Elláda	INGA, Portugal
14.	Burro	3 511	Department of Agriculture and Food, Ireland	Office de l'Élevage, France
15.	Zucchero	3 338	FEGA, España	ONIGC, France
16.	Zucchero	2 760	ARR, Polska	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
17.	Zucchero	1 435	FEGA, España	INGA, Portugal
18.	Zucchero	11 986	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2007

recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 3852]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di alcuni loro prodotti derivati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Un focolaio di afta epizootica è stato denunciato nel Regno Unito.

(2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri

(3) Il Regno Unito ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽³⁾, e ha adottato ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

(4) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito richiede che vengano rafforzate le misure di lotta contro tale malattia prese da tale Stato membro, mediante l'adozione di misure comunitarie di protezione provvisorie in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(6) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁴⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

- (7) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.
- (8) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾, detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.
- (9) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽³⁾, riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.
- (10) La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁴⁾, dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale.
- (11) La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito⁽⁵⁾, introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale.
- (12) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
- (13) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽⁷⁾, prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.
- (14) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio⁽⁸⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
- (15) La direttiva 89/556/CEE del Consiglio⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
- (16) La direttiva 90/429/CEE⁽¹⁰⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
- (17) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio⁽¹¹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
- (18) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per l'8 agosto 2007 e le misure prese saranno, se necessario, adattate,

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5) GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30).

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33), rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(7) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(8) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(9) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(10) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(11) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

cante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, il Regno Unito provvede affinché:

- 1) non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
- 2) non siano spediti da o trasportati attraverso le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
- 3) fatte salve le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle autorità competenti del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 2, le autorità competenti possano autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;
- 4) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito»;

- 5) i certificati sanitari, che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 4, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, re-

- 6) I movimenti verso altri Stati membri di animali accompagnati dal certificato di polizia sanitaria di cui al punto 4 o al punto 5 sono autorizzati soltanto previa notifica preventiva di tre giorni trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce le carni di cui al paragrafo 2 di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 comprendono le «carni fresche», le «carni macinate», le «carni separate meccanicamente» e le «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

3. Le carni che non possono essere spedite dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio o conformemente alla decisione 2001/304/CE della Commissione.

4. Purché le carni siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle carni di cui al paragrafo 2 che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che:

- a) sono state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007 oppure
- b) provengono da animali allevati e macellati o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle aree elencate nell'allegato II.

5. Il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

6. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punti 1 e 2, in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati. Tali carni possono essere commercializzate soltanto nelle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- queste carni fresche devono recare tutte le bolle sanitarie secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio o dalla decisione 2001/304/CE della Commissione;
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito;
- il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

7. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- nello stabilimento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4. Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;
- tutte queste carni fresche devono recare la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004/CE;
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

— il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

8. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisoria contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 3

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

2. Purché i prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che:

- a) siano stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4; oppure
- b) abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.

3. Il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP ⁽¹⁾ e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, sottoposti a trattamento termico almeno conforme al paragrafo 2, lettera b), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

1. Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano al latte che sia stato sottoposto almeno a un trattamento conforme:

- a) all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure
- b) all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I;
- b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
- d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;
- e) il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

⁽¹⁾ HACCP = analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

Articolo 5

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano:

- a) fabbricati anteriormente al 15 luglio 2007; oppure
- b) preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3; oppure
- c) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dalla presente decisione che garantisce l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

3. Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

- a) fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;
- b) fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata – all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I – al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

4. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

- a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

— tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I,

— tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I;

— lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

— i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

— il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è affidato alle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

- b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 15 luglio 2007 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

5. I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito»

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 6

1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) allo sperma congelato delle specie bovina e suina prodotto anteriormente al 15 luglio 2007; nonché

b) allo sperma congelato delle specie bovina e suina e agli embrioni bovini, i quali siano stati importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 90/429/CEE e 89/556/CEE del Consiglio, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma dei paragrafi 1 e 2.

Prima della spedizione dello sperma il Regno Unito fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei centri autorizzati ai fini del presente paragrafo.

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma suino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 7

1. Il Regno Unito non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 15 luglio 2007 o conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. Il Regno Unito provvede affinché le pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto delle condizioni di trattamento di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002 sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti successivamente al 15 luglio 2007, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

Il Regno Unito non spedisce stallatico e letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applicano:

a) ai prodotti di origine animale che abbiano subito:

— un trattamento termico in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure

— un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C;

b) al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, paragrafo 3, lettera a, punto ii), seguito da un test di efficacia;

c) allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, paragrafo 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) agli involucri di origine animale che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, per i quali siano state adottate precauzioni efficaci dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f) agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g) ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

h) ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i) ai prodotti imballati destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.

3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera i), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio».

Articolo 9

1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato ed è risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che partite di merci raggruppate, diverse dalle carni fresche, dalle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuna delle quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci sono spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione e che tale sistema è stato verificato ed è risultato soddisfacente. La certificazione di verifica del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato in applicazione delle suddette disposizioni.

Articolo 10

1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II

siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

2. Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita dal Regno Unito garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettati.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se tali prodotti:

- non sono stati fabbricati nel Regno Unito e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure
- sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, i quali dopo l'introduzione nel territorio del Regno Unito sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I e sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

1. Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II in altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. Tale certificato è rilasciato esclusivamente per equidi provenienti da un'azienda non soggetta a un divieto ufficiale in applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 10 della direttiva 2003/85/CEE del Consiglio.

2. Il certificato di polizia sanitaria che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 reca la seguente dicitura:

«Equidi conformi alla decisione 2007/552/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito»

Articolo 13

1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito non spediscono animali vivi di specie sensibili verso le parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I.

2. Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle parti del Regno Unito elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

Articolo 14

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

Gran Bretagna

—

ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

Gran Bretagna
